TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 6

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 2; R. decreto 30 giugno 1854, n. 1, art. 3; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 2 e 4; legge 24 dicembre 1925, n. 2263, art. 3

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio «visto» e il gran sigillo dello Stato. Se pero' incontra qualche difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge, o al tenore del decreto, sospende il «visto» e l'apposizione del sigillo, e ne fa relazione al Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri. (4)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1985, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 11 dicembre 1984, n. 839 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'abrogazione della prima parte del suo indicato articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, [...] hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-6-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-2-r-decreto-30-giugno-1854-n-1-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it